

lodo arbitrale emesso in Bordighera in data 06/08/2019, nell'ambito del giudizio arbitrale tra il Comune di Ranzo e la società Borgo degli Ulivi s.r.l. in liquidazione per le causali di cui in premessa;

*2) **in via subordinata**, respingere l'istanza ex art. 825 c.p.c. del Comune di Ranzo volta ad ottenere la declaratoria di esecutività del lodo arbitrale, emesso in Bordighera in data 06/08/2019, nell'ambito del giudizio arbitrale tra il Comune di Ranzo e la società Borgo degli Ulivi s.r.l. in liquidazione per le causali di cui in premessa e per l'effetto negare l'esecutorietà del lodo.*

*3) **in ogni caso** con vittoria di spese, oltre accessori di legge.*

Con ogni riserva istruttoria nei termini di legge. ",

Constatato

- che il reclamante propone i seguenti motivi : 1) nullità del lodo per mancata sottoscrizione – violazione art. 829 comma 1 n. 5 c.p.c. e art. 823 comma 2 n. 7 - ; 2) nullità del lodo per mancata sottoscrizione – violazione art. 829 comma 1 n. 5 c.p.c. e art. 823 comma 2 n. 7 – mancanza di potere di autentica e sottoscrizione atti con firma digitale;
- che il Comune reclamato non si è costituito, ma ha fatto pervenire via PEC una nota di osservazioni con allegata copia informale "scannerizzata" del lodo sottoscritto manualmente da tutti gli arbitri,
- che, a seguito dell'intervento della legislazione emergenziale anti Covid, il procedimento è stato trattenuto a riserva a seguito di trattazione scritta, con deposito di note autorizzate da parte reclamante;

Ritenuto,

- che avendo il presente procedimento natura contenziosa è necessaria la difesa tecnica e non si può tenere alcun conto di documentazione depositata personalmente dalla parte non costituita (cfr. Cass. 15706/2017);
- che il primo motivo, col quale si lamenta la nullità del lodo per mancata sottoscrizione da parte degli arbitri, essendo stata concessa la esecutività del lodo sulla base della produzione del lodo sottoscritto digitalmente dalla sola Presidente del collegio arbitrale, è infondato in quanto la richiesta di esecutività non era stata effettuata con la produzione dell'originale, ma, come consentito dall'art. 825 c.p.c, di una copia conforme, ed è l'attestazione di conformità di



tale copia, e non l'originale, ad essere sottoscritta digitalmente dalla sola Presidente del collegio arbitrale, ed in tale copia si dà atto della sottoscrizione dell'originale da parte di tutti gli arbitri;

- che il secondo motivo, col quale si assume la mancanza di potere di autentica, avendo il Presidente del Collegio Arbitrale proceduto all'invio di tale copia sottoscritta digitalmente via PEC facendo riferimento alle disposizioni della legge n. 53/1994, che consente agli avvocati di procedere alle notifiche con tali modalità, e che non è applicabile al caso in questione, è parimenti infondato; che, invero, l'art. 824 c.p.c. detta disposizioni specifiche per la comunicazione del lodo, che può essere effettuata con la comunicazione dell'originale o di una copia conforme attestata dagli stessi arbitri *"anche con spedizione in plico raccomandato"*,

che la errata indicazione della effettuazione della notifica ai sensi della legge 53/1994 al di fuori dell'ambito di sua applicazione costituisce una mera irregolarità (cfr. per il caso inverso, di omissione del previsto riferimento a tale legge, Cass. S.U. 23620/2018, secondo cui *"L'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto costituisce una mera irregolarità la mancata indicazione, nell'oggetto del messaggio di PEC, della dizione "notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" e l'inserimento del codice fiscale del soggetto notificante, essendo pacifico tra le parti l'avvenuto perfezionamento della notifica)"*,

- che la sottoscrizione con firma digitale qualificata ha gli stessi effetti della sottoscrizione con firma manoscritta non in forza della legge n. 94/1994, ma della disposizione generale dell'art. 20, comma 1 *bis* del Codice dell'Amministrazione Digitale (il c.d. C.A.D., D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche) che stabilisce quanto segue: *"Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i*



requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida";

- che la previsione da parte dell'art. 824 c.p.c. della comunicazione tramite lettera raccomandata è meramente esemplificativa, ed è ammissibile - attese le finalità della norma, che è stata riformata dal d.lsv. 40/2006 con intento di semplificazione, escludendo la necessità di comunicazione del lodo in originale - la comunicazione tramite PEC, integrante una modalità diversa, ma tale da garantire gli stessi requisiti di certezza ai sensi dell'art. 48 del CAD, secondo cui *"La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con le Linee guida. 2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta. 3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi alle Linee guida. "*

- che la previsione dell'art. 824 c.p.c. circa l'attestazione di conformità da parte degli "arbitri", considerate le sopra indicate finalità della norma, è da intendersi come meramente dispositiva e derogabile con previsione del potere di



attestazione da parte del Presidente (ed in tal senso si esprime la dottrina in assenza di precedenti giurisprudenziali sul punto), di modo che non è rilevabile d'ufficio a fronte della mancata contestazione in ordine al rispetto di tale previsione in concreto, affermandosi in reclamo, erroneamente, la mera insussistenza, in astratto e in ogni caso, del potere di attestazione per ragioni diverse da questa,

- che non vi è da provvedere sulle spese stante la contumacia del resistente.

P.Q.M.

La Corte definitivamente pronunciando respinge il reclamo.

Nulla sulle spese.

Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13 c.1 *quater* DPR 115/2002.

Genova, 15/07/2020

Il Presidente

Leila Maria Sanna

